



RISOLUZIONE N. 2 /2007

PROT. N° 82207

ENTE EMITTENTE: Direzione Agenzia del Territorio.

OGGETTO: Interpello art. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 – Art. 1, comma 370 della legge 311/2004, come novellato dall'art. 1, comma 386, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Maggiorazione del 20 per cento sulle tasse ipotecarie dovute per l'acquisizione di dati, documenti e informazioni ipotecarie destinati alla riutilizzazione commerciale.

DESTINATARI: Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Uffici provinciali

Roma, 22 ottobre 2007

Firmato: Mario Picardi

N. pagine complessive: 3 - L'originale cartaceo firmato è archiviato presso l'Ente emittente

Con istanze di interpello proposte da alcune società operanti nel settore delle informazioni ipotecarie e catastali, sono stati chiesti chiarimenti in ordine ai criteri di applicazione del trattamento tributario previsto dall'art. 1, comma 370, della legge 311/2004 - come novellato dall'art. 1, comma 386, Legge n. 296/2006 - per l'acquisizione di dati, documenti e informazioni ipotecarie, destinati alla riutilizzazione commerciale.

Quesito

Le società istanti offrono alla loro clientela servizi di ricerca di informazioni ipotecarie e catastali effettuati presso Uffici Provinciali di questa Agenzia.

Per le ricerche destinate al riutilizzo dei dati, dei documenti e delle informazioni ipotecarie, le stesse società versano, oltre ai tributi dovuti in sede di ispezione, la maggiorazione del 20 per cento prevista dall'art. 1, comma 370, della legge 311/2004, come modificato dall'art. 1, comma 386 della Legge n. 296/2006. Nello svolgimento dell'attività, le medesime società si trovano nella necessità di dover aggiornare i documenti, i dati e le informazioni ipotecarie memorizzate nei loro archivi, e, quindi, già disponibili, per i quali sono stati corrisposti sia i tributi dovuti in sede di ispezione che la maggiorazione del 20 per cento.

In sede di interpello viene chiesto se la maggiorazione del 20 per cento prevista dalla citata disposizione sia dovuta anche per l'effettuazione di ispezioni ipotecarie

finalizzate al solo aggiornamento (il caso tipico segnalato è quello dell'ispezione nominativa effettuata una prima volta in un certa data e ripetuta in epoca successiva per l'aggiornamento della situazione relativa al nominativo ispezionato).

In altri termini, l'istante chiede di sapere se la maggiorazione del 20 per cento dovuta da chi intende riutilizzare commercialmente i dati e le informazioni ipotecarie debba essere corrisposta una sola volta in sede di primo accesso e se, per le eventuali successive interrogazioni effettuate per aggiornare i propri archivi informatici, possano essere corrisposti unicamente i tributi previsti per l'ispezione.

Soluzione interpretativa prospettata dall'interpellante

In ordine alla richiesta dell'istanza di interpello in oggetto, l'interpellante prospetta la seguente soluzione: *"...Per una nuova ispezione effettuata su dati e le informazioni ipotecarie per i quali abbia già corrisposta la maggiorazione del 20% dovuta da chi intende riutilizzare commercialmente tali dati ed informazioni ipotecarie...verserà unicamente i tributi dovuti in sede di ispezione. Qualora, nel corso delle ricerche in aggiornamento risultassero nuovi dati o informazioni, per questi ultimi verrà corrisposta anche la maggiorazione."*

Parere dell'Agenzia del Territorio

Con riferimento al quesito dell'istanza di interpello in oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'autore dell'interpello, a sostegno della propria tesi interpretativa, opera un espresso riferimento al *"...dato normativo testuale..."* contenuto nell'art. 1, comma 370, della legge 311/2004, come novellata dall'art. 1, comma 386 della legge 296/2006.

Tale disposizione, dopo aver stabilito che i documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, prevede *"...per l'acquisizione originaria dei dati e delle informazioni ipotecarie da parte dei riutilizzatori commerciali autorizzati, il pagamento dei tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per cento"*.

Con la disposizione richiamata, in sostanza, il previgente regime autorizzatorio su base convenzionale introdotto dall'art. 1, comma 371, della legge 311/2004, è stato sostituito da un regime, semplificato, nel quale l'autorizzazione alla riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari acquisiti è subordinata al pagamento della maggiorazione prevista dal novellato comma 370.

In altri termini, in base alla disposizione richiamata, i soggetti che intendono riutilizzare commercialmente i dati, i documenti e le informazioni ipotecarie acquisite



presso l'Agenzia del Territorio – nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali – possono ritenersi autorizzati al riutilizzo commerciale dei dati medesimi, qualora, oltre alla corresponsione del tributo previsto per l'acquisizione del dato dalla Tabella delle Tasse ipotecarie allegata al D. Lgs. 347/90, risulti pagata anche la maggiorazione del 20 % stabilita dalla disposizione più volte richiamata.

La tesi posta a base delle istanze di interpello, come accennato, si fonda su una interpretazione della locuzione "*acquisizione originaria*", contenuta nel comma 370 citato, non soltanto non condivisibile, ma per certi versi incoerente con il contesto complessivo in cui la locuzione stessa risulta inserita.

Ed invero, la locuzione "*acquisizione originaria*" non può che esprimere, tenendo conto del significato lessicale del termine "originario", il concetto di dato acquisito presso la fonte di origine, cioè la fonte di provenienza del dato medesimo; nel caso di specie, quindi, per "*acquisizione originaria*" deve intendersi l'acquisizione del dato, del documento o della informazione ipotecaria effettuata presso la fonte "originaria", cioè la banca dati dell'Agenzia del Territorio. E ciò indipendentemente dalla circostanza che trattasi di "prima" acquisizione del dato sotto il profilo temporale, oppure di aggiornamento di un dato o di una informazione già acquisita dal riutilizzatore, in relazione alla quale sia stata già corrisposta la maggiorazione prevista.

D'altra parte non può non rilevarsi come anche nell'ipotesi in cui gli esiti di una operazione di ricerca negli archivi ipotecari - ricerca per ciò stesso "originaria", secondo l'interpretazione che ad avviso della Scrivente il Legislatore ha inteso conferire a tale locuzione – confermassero gli esiti di precedenti ispezioni già effettuate (magari relative allo stesso nominativo), l'aggiornamento ottenuto verrebbe comunque a costituire un'informazione aggiornata, nuova e, quindi, diversa da quella acquisita in un momento temporale antecedente (e, sotto tale profilo, dotata di autonoma rilevanza fiscale).

Sulla base delle considerazioni che precedono, pertanto, non può che confermarsi che la maggiorazione del 20 per cento prevista dal novellato art. 1, comma 370, della legge 311/2004, deve essere corrisposta ogni volta che un soggetto, qualificato come "riutilizzatore commerciale", effettui un'ispezione ipotecaria, ancorché dalla stessa risultino confermati – ma aggiornati all'attualità – informazioni o dati ottenuti da precedenti ispezioni.

(Fine)